Legge regionale 29 dicembre 2015 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 2016.

Art.1

1. Per l'esercizio finanziario 2016 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 6.805.526.095,59 euro e di cassa per 6.691.572.226,88 euro e autorizzati impegni di spesa per 6.805.526.095,59 euro e pagamenti per 6.691.572.226,88 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 6.642.122.057,51 euro e autorizzati impegni di spesa per 6.642.122.057,51 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 6.613.841.517,73 euro e autorizzati impegni di spesa per 6.613.841.517,73 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

h) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

i) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;

j) la nota integrativa con i relativi allegati

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2016.